



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

TARI – TASSA SUI RIFIUTI REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° ____ del ____/04/2020

DISCIPLINA DELLA TARI

pagina

Art. 1-Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2. Rifiuti assimilatiagliurbani.....	5
Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	5
Art. 4.Soggetto attivo.....	6
Art. 5.Presuppostodell'imposta.....	6
Art. 6.Soggettypassivi.....	7
Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	8
Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento	9
Art.9.Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	9
Art. 10 - Superficie degli immobili.....	10
Art. 11 - Costodigestione.....	11
Art. 12 - Determinazione della tariffa.....	11
Art. 13 - Articolazione della tariffa.....	12
Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo.....	12
Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche.....	13
Art. 16 - Occupanti le utenze domestiche.....	13
Art. 17 - Tariffa per le utenze non domestiche.....	14
Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	15
Art. 19 -Scuole statali.....	15
Art. 20 -Tributo giornaliero.....	16
Art. 21 -Tributo provinciale.....	16
Art. 22 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso.....	17
Art. 23 - Riduzioni per il recupero.....	18
Art. 24 - Riduzione per compostaggio domestico.....	18
Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazioneelservizio.....	18
Art. 26–Esenzioni.....	19
Art. 27 - Divieto di cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	19
Art. 28- Obbligo di dichiarazione.....	19
Art. 29 – Dichiarazione, contenuto e termini di presentazione.....	21

Art. 30 - Poteri del Comune.....	21
Art. 31- Accertamento.....	22
Art. 32- Sanzioni.....	23
Art. 33- Riscossione.....	24
Art. 34 - Rateizzazione.....	24
Art. 35- Interessi.....	24
Art. 36 – Rimborsi.....	25
Art. 37 – Minimi riscuotibili.....	25
Art. 38- Contenzioso.....	25
Art. 39 - Funzionario Responsabile.....	26
Art. 40 - Clausola di adeguamento.....	26
Art. 41 - Entrata in vigore, Norme di rinvio e abrogazioni.....	26
<i>Allegati.....</i>	<i>27</i>
<i>Allegato A - TABELLA CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE.....</i>	<i>27</i>

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la "TARI", Tributo sui Rifiuti, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
 2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201.
 3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
 4. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, istituito e svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
 5. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
 6. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo183, comma1, lett.a), del Decreto Legislativo 3aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
 7. Sono in particolare rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:
 - 2.7.a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - 2.7.b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - 2.7.c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - 2.7.d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - 2.7.e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;¹
-

- 2.7f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.

8. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135c.c.:

- 2.8a. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

- 2.8b. i rifiuti da lavorazioni industriali; i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti da attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio;

- 2.8c. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

- 2.8d. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 2 - Rifiuti assimilati agli urbani

Per quanto riguarda i criteri di assimilazione si rinvia al vigente Regolamento Comunale di Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 28.02.2013 (art. 45 e seguenti).

Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:

a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d. i rifiuti radioattivi;

e. i materiali esplosivi in disuso;

f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a. le acque discarico;

b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n.1774/2002;

d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.117.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5 - Presupposto dell'imposta

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e/o dal Regolamento del Servizio di Igiene o di Nettezza Urbana.

2. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento. L'onere di dimostrare l'intassabilità dei locali e delle aree incombe sul contribuente che le occupa, le possiede o le detiene.

3. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti speciali assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili a condizione che sulle stesse non possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Ai fini dell'applicazione del tributo si intendono per:

- a. **locali:*** le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b. **aree scoperte:*** sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, parcheggi;
- c. **utenze domestiche:*** le superfici adibite di civile abitazione;
- d. **utenze non domestiche:*** le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali: i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, purché oggettivamente inidonee a produrre rifiuti urbani o speciali assimilati agli urbani;
- b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, purché oggettivamente inidonee a produrre rifiuti urbani o speciali assimilati agli urbani;

La presenza di arredo, anche se minimale od incompleto, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione assoluta dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 - Soggetti passivi

- 1.** Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica ovvero fiscale e tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
- 2.** Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, anche se non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della presentazione della dichiarazione del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse stabili e definitive ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, o dove non risulti oggettivamente dimostrabile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

Art. 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano in via assoluta la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:

- a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione completamente prive di mobili e suppellettili e del tutto sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, non suscettibili di diverso uso, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d. le aree assolutamente impraticabili o completamente intercluse da stabile recinzione;
- e. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- g. soffitte, ripostigli e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri **1,50**
- h. balconi e terrazzi scoperti pertinenziali alle abitazioni private.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione avente data certa quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia rilevato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le condizioni formali per la fruizione dell'esenzione sono richiamate ai commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite in via esclusiva, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di **rifiuti speciali** non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- **Percentuale di abbattimento 25%**

Falegnamerie, calzolerie, marmisti, vetrerie, tipografie, officine, gommisti, elettrauto, fabbri, carrozzerie, lavanderie e tintorie.

- **Percentuale di abbattimento 15%**

Farmacie, medici, dentisti, estetiste, parrucchieri;

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono preventivamente:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 10 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, **è pari all'ottanta per cento** della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n.212.

3. In attesa comunque dell'attuazione di tali procedure, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, l'ufficio tributi può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, qualora superiore a quella risultante dall'applicazione del criterio ordinario della superficie netta calpestabile a filo di muro.

5. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima inferiore a metri 1,50.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 11 - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal servizio ambiente sulla base dei dati forniti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) - per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) - per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 12 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenuto conto anche dei criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché dell'art. 65 del D.lgs n.507/93.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Art. 13 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'articolo 14, comma 18, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura forfettaria annualmente stabilita dal piano finanziario.

Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino **al primo giorno del mese solare successivo a quello in cui** in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno (tranne le variazioni di composizione del nucleo familiare), in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa **producono effetti dal primo giorno del mese solare successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi**. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, determinate

anche in applicazione dei principi di cui al punto 4.1, allegato 1), del DPR 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare, almeno in termini proporzionali, i nuclei familiari più numerosi;

2. Il parametro unitario al metro quadro di cui all'art. 65 del D.lgs n. 507/1993 della tariffa per le utenze domestiche è in tal modo determinata anche in relazione al numero degli occupanti al fine di tener conto anche dei principi di cui al DPR 27 aprile 1999 n.158;

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, fermo restando che il richiamo al citato DPR 158/99 deve intendersi quale richiamo ai soli principi base ispiratori del citato Decreto, con conseguente facoltà dell'Ente locale di discostarsi dai parametri minimi e massimi di scostamento contenuti negli allegati dello stesso Decreto.

Art. 16 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, anche non continuativi, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di lunghe degenze o ricoveri protratti oltre l'anno presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti non commerciali (senza scopo di lucro) diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella denuncia di occupazione; ovvero, in assenza di comunicazione, quello di un'unità ogni 23 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).

Tale dato deriva in via diretta da quanto previsto dall'art. 4 del D.A. 22.12.1983, n. 2266/U della Regione Autonoma della Sardegna, c.d. "Decreto Floris" che individua in mc. 70 parametro di cubatura per abitante. La conversione di detto parametro volumetrico in termini di superficie per abitante è effettuata sulla base dell'altezza media lorda in uso nelle costruzioni residenziali, pari a tre metri lineari, che determina una superficie media arrotondata per abitante di mq.23,00.

4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Le utenze relative ad immobili posseduti da società od enti commerciali aventi scopi di lucro sono considerate utenze non domestiche.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non pertinenti al cui utilizzo non sia classificabile, neppure in via analogica, tra le categorie delle utenze non domestiche, la cui tabella è allegata

al presente regolamento, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante. Se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, si considerano sempre e comunque utenze non domestiche.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

10. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

11. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

12. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile;

Art. 17 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Ferma l'assoluta facoltà del comune di esorbitare, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R.158/99;

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Ferma l'assoluta facoltà del comune di esorbitare, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R.158/99;

3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal

D.P.R. 158/1999, i coefficienti sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari.

4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione possedute da imprese o società o nelle quali sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, che per le unità immobiliari adibite a civile abitazione possedute da imprese o società è sempre determinata in misura pari a quella della categoria "alberghi senza ristorante" se possedute da soggetto esercente attività ricettiva o di gestione immobiliare, ovvero della categoria "Uffici" in tutti gli altri casi.
6. Vengono considerate, altresì, utenze non domestiche ricomprese nella categoria alberghi senza ristorante, quelle relative ad unità immobiliari soggette a regime di multiproprietà ovvero di proprietà turnaria. Fermo restando l'obbligo di dichiarazione e di versamento in capo all'Amministratore.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n.31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 (recupero), 24 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 25 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 22.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 21 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii..
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

Art. 22 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. Per le utenze non domestiche si applica la tariffa in misura ridotta del **30%**, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività unitamente ad apposita dichiarazione presentata

dal titolare all'ufficio commercio dell'Ente, ferma restando la facoltà dell'Ufficio Tributi di disconoscere la riduzione in tutte le ipotesi di mancanza dei presupposti sostanziali o formali.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.

5. Il Comune, in sede di approvazione della delibera di determinazione delle tariffe per ciascun anno di imposta, può stabilire di riconoscere alle utenze domestiche ovvero alle utenze non domestiche inquadrare in specifiche categorie, riduzioni od esenzioni a valere sulla parte fissa e/o sulla parte variabile delle tariffe. Il riconoscimento delle agevolazioni comporta l'incremento delle tariffe delle altre tipologie di utenze.

6. Qualora concesse, le agevolazioni hanno validità per il solo esercizio al quale si riferiscono e l'applicazione negli esercizi successivi dovrà essere approvata con apposita deliberazione.

7. Il Comune può deliberare, con l'apposita delibera annuale di fissazione delle tariffe del tributo, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle stabilite dalla legge. In tale caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso. E' facoltà del comune, qualora ritenuto opportuno, distribuire il predetto apporto di risorse proprie in abbattimento del costo generale del servizio al fine di assicurare una equilibrata distribuzione del beneficio a favore della generalità dei contribuenti.

Art. 23 - Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno precedente a quello di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 20% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - **con esclusione degli imballaggi secondari e terziari** - avviata al recupero per il 15% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione di cui al presente articolo è comunque subordinata in via assoluta alla avvenuta presentazione da parte del contribuente di apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune ed alla approvazione da parte dell'Ufficio medesimo.

5. la riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. L'agevolazione decorre dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta ed opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 24 - Riduzione per compostaggio domestico

Il tributo è ridotto del 10% per le utenze domestiche poste fuori dall'abitato rientranti nelle zone perimetrali di fatto servite che siano dotate di compostiere consegnate dalla Società concessionaria del servizio di nettezza urbana nelle aree nelle quali non è attivo il porta a porta per il ritiro della frazione organica.

Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione del tributo:

- il comune, per i locali e le aree adibiti a servizi comunali di natura istituzionale;
- i locali e le aree in uso esclusivo ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale, politico o storico-culturale;
- I locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli, con esclusione, in ogni caso della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo;
- i locali utilizzati, in via esclusiva, da Enti o da associazioni di volontariato iscritti negli appositi albi regionali;
- le aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato da indirizzare all'Ufficio tributi del Comune, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e

competere anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

Art. 27 - Divieto di cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, sarà riconosciuta al contribuente solamente quella di maggiore ammontare.

Art. 28 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- **per le utenze domestiche**: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- **per le utenze non domestiche**, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- **per gli edifici in multiproprietà** e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. La denuncia deve essere presentata all'Ufficio Tributi, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dallo stesso Ufficio Tributi (es. tramite invio dalla casella di Posta Elettronica Certificata del contribuente denunciante). All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

6. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto

dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

9. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI, qualora obbligati, entro sessanta giorni dalla data di inizio o dalla cessazione del possesso, occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando i moduli predisposti dall'Ufficio Tributi e pubblicati sul sito istituzionale www.palau.it.

10. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, in tal caso, la dichiarazione va presentata entro sessanta giorni successivi rispetto alla data in cui le variazioni si sono verificate.

11. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici tassabili e le destinazioni d'uso dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, (TARSU), o del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 29 – Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa **alle utenze DOMESTICHE** deve contenere:

- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, **relativa alle utenze NON DOMESTICHE** deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni e esenzioni.

Art. 30 - Poteri del Comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729c.c.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella **pari all'80 per cento** della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138

Art. 31 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene la formula esecutiva, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. L'Ufficio Tributi emette gli avvisi di accertamento esecutivo per omesso, tardivo insufficiente versamento, ovvero per omessa o infedele denuncia ai sensi dei D.Lgs. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art.1, commi 784 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160.
4. Le somme accertate, in caso di mancato pagamento da parte del soggetto obbligato entro il termine per la presentazione del ricorso, sono rimosse forzatamente dal concessionario della riscossione con la procedura prevista dall'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. In caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento della TARI risultanti dalla dichiarazione si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.lgs. N. 218/1997. L'accertamento può quindi essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento comunale. Nell'ipotesi di adesione non sono comunque suscettibili di riduzione le sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento.
8. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 32 - Sanzioni

1. In caso di omesso, tardivo od insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. La dichiarazione presentata tardivamente è considerata omessa.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine;
- a un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ma entro il secondo anno successivo;
- a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il secondo anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ma entro il termine di decadenza per l'accertamento.

Art. 33 – Riscossione ordinaria

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato **in autoliquidazione**.
2. In ogni caso, il Comune, per la riscossione del tributo comunale sui rifiuti, può ai contribuenti, anche per posta semplice, inviare inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme presuntivamente dovute per l'anno in corso sulla base dei dati in suo possesso riferiti all'anno di imposta precedente per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate bimestrali, scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza dell'ultima rata.
3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è pagato al Comune mediante modello di pagamento unificato F24.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso, tardivo od insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi dimora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 32.

Art. 34 - Rateizzazione dei versamenti d'imposta

1. Il contribuente che riceve un avviso di accertamento può chiedere, a condizione che dimostri di versare

in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, a rateizzazione dell'importo della violazione concordando con il dirigente dell'Ufficio Tributi il piano rateale.

2. La rateizzazione è concessa per importi **superiori a 200,00 euro** con rata minima mensile di **50,00 euro**;

3. Se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a 6.000,00 la durata del piano rateale non potrà superare 36 rate mensili (tre anni).

4. Se l'importo complessivamente dovuto è compreso tra 7.001,00 e 25.000,00 la durata del piano rateale non potrà superare 48 rate mensili (4anni).

5. Se l'importo complessivamente dovuto è superiore a 25.000,00 la durata del piano rateale non potrà superare 52 rate mensili (5anni).

6. Per gli importi superiori a 25.000,00 la richiesta di rateizzazione dovrà essere integrata con adeguata garanzia fideiussoria.

7. La rateazione non è consentita se il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o decaduto da precedenti piani rateali.

8. I contribuenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico possono accedere a piani di rateizzazione personalizzati da concordarsi con l'Ufficio Tributi. In tal caso sarà necessario integrare la richiesta di rateizzazione con adeguata certificazione I.S.E.E. inferiore a 8.000,00 euro;

Art. 35 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno di imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 36 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Il rimborso del tributo può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto, per il medesimo tributo, per gli anni successivi, previo accordo tra il contribuente e lo stesso ufficio tributi.
4. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.

Art. 37 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
2. L'Ufficio tributi non procede ad emettere avviso di accertamento qualora le somme complessivamente dovute siano inferiori o uguali **ad euro 30,00** per ciascun anno di imposta, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi. Tale limite rimane applicabile anche in relazione alle annualità pregresse ancora accertabili alla data di entrate in vigore del presente regolamento.

Art. 38 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. L'accertamento con adesione non è applicabile per la definizione di avvisi di accertamento per omesso, tardivo, insufficiente versamento.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 39 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 40 - Clausola di adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

Art. 41 - Entrata in vigore, norme di rinvio e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013, di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della Legge 27.12.2019, n. 160, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti in materia tributaria.
4. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARI per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini di decadenza o prescrizione.
5. Il precedente Regolamento IUC-TARI rimane in vigore per l'attività di accertamento e di riscossione di siffatto tributo in relazione alle annualità **di imposta sino all'anno 2019 compreso.**

Allegati:

Allegato A - TABELLA CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3. Stabilimenti balneari e parcheggi
4. Esposizioni, autosaloni, rimessaggio e deposito merci
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo e caserme
8. Uffici, agenzie, studi professionali e medici
9. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11. Edicole, farmacie, tabacchi e plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere.
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi Alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori, piante e pizzerie al taglio
21. Discoteche, night-club